

Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 18, co. 10, del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i.

Rep. Mun. n. in data

Riferimento determinazione dirigenziale n. in data

COMUNE DI VENEZIA

5 AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI

SCHEMA DI CONTRATTO

**Oggetto: C.I. 15585 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA
BARRIERE STRADALI VIABILITÀ LOCALE. Servizio di esecuzione
di indagini sui materiali di alcune opere d'arte della viabilità**

10 **CIG _____ – CUP F77H26000270004**

TRA:

a) _____ nato a _____ il _____ – c.f.
_____, in qualità di legale rappresentante dell'impresa
_____, codice fiscale n. _____ e p.iva n. _____

15 con sede legale in _____ [**OVVERO in caso di**
Raggruppamento temporaneo di imprese: *che agisce in nome e per*
conto dell'impresa capogruppo mandataria del raggruppamento
temporaneo di imprese tra _____ (capogruppo), _____
(mandante), giusta atto di raggruppamento temporaneo di imprese con
20 *mandato di rappresentanza in data ____ n. ____ di Repertorio ____ e n.*
____ di Raccolta del dott. _____, Notaio in _____, iscritto presso il
Collegio Notarile del Distretto di _____, registrato a _____ il _____ al n.

____ Serie ____;], che agisce quale impresa appaltatrice in forma
singola di seguito nel presente atto denominato semplicemente

25 «Appaltatore».

b) _____ nato a _____ il _____ - c.f..

_____, che dichiara di intervenire in questo atto
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del COMUNE DI
VENEZIA, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente del Settore

30 _____, domiciliato, per la carica, in San Marco
n. 4137 - 30124 Venezia, codice fiscale n. 00339370272, di seguito nel
presente atto denominato semplicemente «Stazione Appaltante».

PREMESSO CHE

- in seguito a richiesta di offerta, con determinazione dirigenziale n.

35 _____ in data _____ del Dirigente del Settore
_____, il servizio è stato aggiudicato

mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b),
del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., all'anzidetto Appaltatore, per l'importo
complessivo di € _____ . = (o.f.e.) come di seguito specificato, in

40 seguito all'offerta di ribasso pari al _____ % sul prezzo a base di
offerta;

- ai sensi della misura C_14 della sottosezione Rischi corruttivi e
Trasparenza del vigente PIAO del Comune di Venezia, si dà atto che
non si è reso necessario effettuare la verifica della coerenza tra le

45 clausole contrattuali e i contenuti del capitolato d'appalto in quanto il
suddetto capitolato non è stato redatto;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti, riconosciuta e ratificata la precedente narrativa, come parte
integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano
50 quanto segue:

Art. 1 - Oggetto del contratto

1. La Stazione Appaltante affida all'Appaltatore, che accetta senza
riserva alcuna, il servizio citato in premessa. L'Appaltatore si impegna
alla sua esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto.
- 55 2. Il servizio consiste nell'esecuzione di indagini sui materiali di n. 19
opere d'arte della viabilità di competenza, propedeutiche al progetto di
manutenzione straordinaria delle barriere stradali.

Il servizio suddetto comprende le seguenti prestazioni principali:

- a) prelievi in opera di provini in calcestruzzo e prova di compressione;
- 60 b) saggi ad estradosso su pavimentazione stradale;
- c) prelievi in opera di barre di armatura e prova di trazione;
- d) indagini endoscopiche;
- e) indagini magnetometriche;
- f) rilievo geometrico laser scanner di una porzione del manufatto con
65 restituzione di una sezione;
- g) redazione di relazione tecnica a conclusione delle indagini.

Art. 2 - Durata

1. La durata del servizio è pari a 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

[Nell'ipotesi di esecuzione anticipata del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 8, del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.:

L'esecuzione del servizio è iniziata prima della stipula del contratto giusta comunicazione del _____ PG _____, alla luce delle seguenti ragioni:_____;]

[Nell'ipotesi di esecuzione d'urgenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 9, del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i.:

L'esecuzione del servizio è iniziata in via d'urgenza giusta comunicazione del _____ PG _____, alla luce delle seguenti ragioni:_____]

Art. 3 - Ammontare del contratto e modalità di pagamento

1. L'importo contrattuale ammonta ad € := (euro), oneri fiscali esclusi, per l'esecuzione delle prestazioni di cui all'art. 1, comma 2.

2. Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità, sarà effettuato al termine delle attività oggetto del servizio, a seguito di presentazione di nota esplicativa delle singole voci riferite alle prestazioni effettuate e verificata dal R.U.P.

2-bis. È onere dell'Appaltatore comunicare alla Stazione Appaltante

l'avvenuta ultimazione del servizio.

90 **3.** All'esito positivo della verifica, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni, il R.U.P. rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

Art. 4 – Clausole sociali

Nell'ipotesi in cui l'Appaltatore occupi un numero pari o superiore a 15
95 dipendenti e non superiore a 50, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 57 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e dall'ivi richiamato allegato II.3, si impegna a consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in
100 relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta, nonché la certificazione di cui
105 all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge. I predetti documenti dovranno essere altresì trasmessi alle rappresentanze sindacali aziendali e al/alla consigliere/a regionale di parità.

Art. 5 - Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

110 **1.** L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi

finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

L'Appaltatore, in particolare, si impegna a trasmettere alla Stazione

Appaltante, entro sette giorni dall'accensione del conto (o dei conti)

dedicato/i al contratto in oggetto, gli estremi del/i conto/i, nonché le

115 generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni

sullo/gli stesso/i, già indicati nell'apposita dichiarazione in sede di

offerta. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla Stazione

Appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione,

entro sette giorni dal verificarsi della stessa.

120 **2.** Nel caso in cui l'Appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità

dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la Stazione Appaltante

avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante

semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata A/R

ovvero mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata,

125 salvo in ogni caso il risarcimento dei danni patiti.

3. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità

assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i

subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto

130 2010, n. 136. L'Appaltatore, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere

alla Stazione Appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i

subappaltatori anche con i subcontraenti.

4. L'Appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento in acconto o
135 a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il conto corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'Appaltatore si impegna altresì ad effettuare sui conto corrente di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al
140 presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

5. Le parti assumono altresì gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'articolo 25 del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in materia di
145 fatturazione elettronica.

6. La fattura elettronica, conforme al formato di cui all'Allegato A "Formato della fattura elettronica" del d.m. n. 55 del 3 aprile 2013, dovrà essere intestata e indirizzata a Comune di Venezia, San Marco 4136 – 30124 Venezia, codice Fiscale e p.iva n. 00339370272 – Codice
150 univoco di riferimento UFWX64. La fattura elettronica deve essere emessa nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 25 del d.l. n. 66/2014, e dalle successive disposizioni attuative. In particolare, il concorrente che risulta affidatario si obbliga a riportare nella fattura elettronica i codici CUP e CIG riportati nell'oggetto; l'omessa indicazione

155 dei predetti codici comporta l'impossibilità per la stazione appaltante di
procedere al pagamento della fattura.

7. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla
Stazione Appaltante e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
della provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria
160 controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità
finanziaria.

8. In attuazione di quanto prescritto dalla misura C_68 del vigente
"PIAO – Allegati alla sottosezione 3.3 Rischi corruttivi e trasparenza" del
Comune di Venezia, al fine di monitorare e controllare i movimenti
165 finanziari operati nell'ambito della filiera degli operatori economici
coinvolti nell'esecuzione dell'appalto, l'Appaltatore è obbligato a fornire
alla Stazione Appaltante, ove non si proceda al pagamento diretto, le
fatture e le copie dei bonifici effettuati nei confronti dei subappaltatori
dal conto dedicato comunicato, riportanti il CIG e il CUP dell'appalto.
170 L'Appaltatore è altresì tenuto a fornire, prima del pagamento dell'ultima
prestazione, alla Stazione Appaltante le dichiarazioni sostitutive
rilasciate, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., da parte di ogni
ulteriore soggetto della filiera attestante la regolarità dei pagamenti in
merito alla tracciabilità, così da consentire – mediante controlli a
175 campione – la verifica della tracciabilità dei pagamenti intercorsi
all'interno di tutta la filiera degli operatori economici; l'effettuazione dei

aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i
200 lavori.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al
personale dipendente, la Stazione Appaltante può pagare direttamente
ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il
relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del
205 contratto.

6. Ai sensi dall'art. 90, comma 9, lett. b), del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.,
dell'art. 11 del Codice e dell'art. 31 della legge n. 98/2013, per le
verifiche conseguenti, la Stazione Appaltante acquisirà d'ufficio il
documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Art. 7 – Subappalto

[Se non è stata dichiarata la volontà di subappaltare in sede di offerta]

1. Il subappalto non è ammesso, non avendo l'Appaltatore dichiarato in
sede di offerta l'intenzione di voler subappaltare parte delle prestazioni.

[Se è stata dichiarata la volontà di subappaltare in sede di offerta]

215 **1.** Fermo restando il divieto di cessione integrale del contratto, è
consentito, previa autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, il
subappalto di parte delle prestazioni che l'Appaltatore ha dichiarato di
voler subappaltare in sede di offerta, nei limiti di cui all'art. 119 del
Codice.

220 **2.** Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle

prestazioni oggetto del contratto.

3. Il subappalto può riguardare esclusivamente le seguenti prestazioni, come da dichiarazione rilasciata dall’Affidatario in sede di offerta, ai sensi dell’art. 119, comma 4, lett. c):

225

4. I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall’art. 1, comma 1, lett. o) dell’allegato I.1 al d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. L’Appaltatore può indicare nella propria offerta una
230 diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all’oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

5. L’Appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei subcontratti le clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto
235 del subappalto o del subcontratto ai sensi dell’art. 119, co. 2 bis del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i. nonché una clausola risolutiva espressa in forza della quale il contratto è risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di
240 cui agli artt. 91 e 94 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.

6. L’affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, subordinata alla verifica dell’assenza delle cause di

esclusione del subappaltatore, secondo le modalità specificate dall'art. 119, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

245 **7.** Il subappalto lascia impregiudicati, per l'Appaltatore, la responsabilità e il rapporto contrattuale con la Stazione Appaltante. Resta salvo quanto previsto dall'art. 119, comma 11, del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

8. Il subappaltatore risponde in solido con l'Appaltatore della corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'incarico, garantendo il rispetto
250 dei medesimi standard qualitativi previsti dal contratto principale.

9. Con riferimento alle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 53, della legge n. 190/2012, non è consentito l'ulteriore subappalto delle lavorazioni delle quali, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, venga autorizzato il subappalto (c.d.
255 subappalto a cascata) ai sensi dell'art. 119, comma 17, del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

10. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo 119, commi 1 e 2, del Codice dei Contratti.

11. La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei
260 subappaltatori, salvo che ricorrano le ipotesi specificamente individuate dall'art. 119, comma 11, del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

Art. 8 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., è vietata all'Appaltatore la cessione del contratto, pena la nullità dell'atto di

265 cessione.

2. È ammessa la cessione dei crediti alle condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 120, comma 12, del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., e dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52.

3. In caso di cessione del credito, il cessionario sarà obbligato al rispetto
270 della disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

Art. 9 - Condizioni generali di esecuzione del servizio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia integralmente a quanto previsto dalle disposizioni contenute nel
275 Codice dei Contratti approvato con d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e nei suoi allegati, da intendersi parte integrante del presente contratto.

2. L'affidatario si impegna alla consegna degli elaborati nel numero di 4 (quattro) copie digitali, rispettivamente: una in formato digitale editabile, una in formato digitale .pdf, una in formato digitale sottoscritta
280 digitalmente e una in formato digitale depurata dei dati personali non pubblicabili ex lege (ad esempio nominativo dei professionisti, codice fiscale delle persone fisiche, luogo e data di nascita, numeri di telefono, luogo di residenza, timbro e firma autografa, etc.); in relazione a tale ultimo formato è facoltà degli operatori economici, coerentemente alle
285 previsioni del vigente PIAO dell'Ente, valutare di produrre la copia contenente i nominativi dei professionisti che hanno redatto e/o

sottoscritto il progetto, fermo restando il divieto di inserire gli ulteriori dati personali sopra richiamati.

Art. 10 - Fideiussione a titolo di garanzia definitiva

290 **1.** A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria definitiva mediante polizza n. _____ in data _____ rilasciata dalla società _____, agenzia/filiale di _____, per l'importo di € _____.= (euro ____/__), pari
295 al 5% (cinque per cento) dell'importo del contratto **[oppure,**
nell'ipotesi di riduzione della garanzia ai sensi del combinato disposto dell'art. 117, comma 3 e dell'art. 106, comma 8 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i.] ridotto ai sensi dell'art. 106, comma 8, del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. richiamato dall'art. 117, comma 3, del d.lgs.
300 *n. 36/2023 e s.m.i., avendo l'appaltatore dichiarato in sede di offerta di essere una microimpresa/piccola impresa/media impresa **[OVVERO]** essendo stata rilasciata all'appaltatore la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, con scadenza_____ **[OVVERO]** avendo l'Appaltatore presentato una*
305 *fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 106, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. **[OVVERO]** possedendo l'Appaltatore uno o più delle certificazioni o*

*marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13, nei documenti di
gara iniziali che fissano anche l'importo della riduzione.*

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

3. La garanzia è svincolata con le modalità previste dall'art. 117, comma 8, del Codice dei Contratti e all'art. 27 dell'Allegato II.14 al d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Art. 11 - Responsabilità verso terzi e assicurazione

1. L'Appaltatore ha presentato la polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi n. _____, emessa dalla società _____ - Agenzia di _____, con scadenza _____, per un massimale di € _____ per ogni sinistro.

2. L'Appaltatore si obbliga a rinnovare alla scadenza e per tutta la durata del presente contratto la polizza di cui al punto precedente e a mantenerla efficace e valida. Il R.U.P. verificherà il puntuale rinnovo della polizza di cui al presente articolo e, in caso di mancato rinnovo entro i termini di scadenza, il contratto con l'appaltatore deve intendersi risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile oltre al risarcimento di eventuali danni e delle spese.

Art. 12 – Penali

1. Ai sensi dell'art. 126 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., la Stazione

Appaltante, in caso di violazione parziale o totale da parte dell'Appaltatore degli obblighi contrattualmente assunti, applica le penali ivi previste, previa contestazione scritta e motivata all'Appaltatore. In adempimento della misura C_ 42 della sottosezione Rischi corruttivi e

335 Trasparenza del vigente PIAO del Comune di Venezia, qualora l'esecuzione del servizio venisse ritardata oltre i termini sopra stabiliti, per cause imputabili all'Appaltatore, sarà applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale.

2. Nel caso in cui il ritardo eccedesse i giorni 20 (venti), la Stazione

340 Appaltante, senza obbligo di costituzione in mora, resterà libera da ogni impegno e potrà risolvere il contratto, senza che l'Appaltatore possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per compensi che spese e oneri accessori, salvo il corrispettivo dovuto per la prestazione parziale che risulti effettivamente utilizzabile. Tale risoluzione potrà avvenire

345 anche nell'eventualità di manifesta carenza nell'azione di tutela della sicurezza e salute degli addetti ai lavori alla quale egli è preposto ovvero di mancanze gravi nell'attività professionale, che siano state causa diretta o indiretta di danni a persone o cose.

3. In tale ipotesi, non sarà riconosciuto all'Appaltatore nessun ulteriore

350 compenso o indennità di sorta, con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali e impregiudicato il diritto al risarcimento

di eventuali ulteriori danni patiti dal Comune in conseguenza dell'inadempimento.

355 **4.** L'importo delle penali applicate non potrà complessivamente superare il 10% dell'importo contrattuale.

5. Nell'ipotesi in cui l'Appaltatore occupi un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50, una penale di eguale importo sarà applicata nel caso di inadempimento degli obblighi di cui all'art. 4. Nel
360 caso in cui l'inadempimento riguardi la mancata consegna della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni, l'Appaltatore sarà altresì interdetto a partecipare, per un periodo di 12 mesi, sia in forma singola che in raggruppamento, ad ulteriori procedure di affidamento.

365 **Art. 13 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici**

1. L'Appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal codice di
370 comportamento nazionale dei dipendenti pubblici, approvato con d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e s.m.i., e dal vigente codice di comportamento interno, da ultimo modificato con d.G.C. n. 78 del 13 aprile 2023.

2. A tal fine, si dà atto che la Stazione Appaltante ha trasmesso all'Appaltatore, ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. n. 62/2013 e s.m.i., copia

375 del Codice di comportamento interno stesso, per una sua più completa e
piena conoscenza. L'Appaltatore si impegna a trasmettere copia dello
stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova
dell'avvenuta comunicazione.

3. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo,
380 può costituire causa di risoluzione del contratto.

4. La Stazione Appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per
iscritto all'Appaltatore il fatto, assegnando un termine non superiore a
dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove
queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà
385 alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

**Art. 14 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente,
previdenza e assistenza**

1. L'Appaltatore deve osservare integralmente il trattamento economico
e normativo stabilito dai contratti collettivi, ai sensi degli artt. 11 e 119,
390 comma 7, del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., nonché quanto previsto dalle
leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e
assistenza dei lavoratori.

2. Per le verifiche conseguenti, la stazione appaltante acquisirà d'ufficio
il documento unico di regolarità contributiva (DURC).

395 **3.** In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, la Stazione
Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo

corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

400 **4.** In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute
405 all'Appaltatore in esecuzione del contratto.

5. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione del servizio e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della
410 garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 117, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

Art. 15 - Adempimenti in materia antimafia e Protocollo di Legalità

1. Si prende atto che in relazione all'Appaltatore non viene richiesta la documentazione antimafia ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. e) del
415 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.

2. L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità perfezionatosi in data 09/10/2025 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata e

del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori,
420 servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli
effetti.

3. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente,
qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente
alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del
425 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. In tale caso, sarà applicata a
carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva,
anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il
maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante
automatica detrazione, da parte della Stazione Appaltante, del relativo
430 importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

4. L'Appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto, o in
altro subcontratto relativo, una clausola risolutiva espressa che preveda
la risoluzione immediata e automatica del contratto di subappalto, previa
revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del
435 subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura,
successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto,
informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.
159 e s.m.i. L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di
subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a
440 carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva,

anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'Appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della
445 sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

5. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla Stazione Appaltante e alla Prefettura competente ogni illecita richiesta di denaro,
450 prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

6. L'Appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque
455 titolo nell'esecuzione dei servizi la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui al comma precedente.

7. L'Appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore,
460 degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del presente

contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., qualora nei confronti di pubblici amministratori della Stazione Appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

8. La Stazione Appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del c.c., qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

9. L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese sub-contraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.

10. L'Appaltatore si impegna, per il periodo compreso tra la stipulazione del contratto pubblico sino alla conclusione del servizio, a non celare nessuna informazione in suo possesso di qualunque genere che possa interessare l'esecuzione del contratto, le erogazioni di pagamento, sia in

485 termini di regolarità contributiva sia in termini di leggi antimafia e quindi
farla presente alla Stazione Appaltante.

11. La risoluzione del contratto o del subcontratto nei casi previsti dal
Protocollo di legalità non comporta obblighi di carattere indennitario o
risarcitorio a qualsiasi titolo, fatto salvo il pagamento delle prestazioni
490 eseguite, al netto dell'applicazione delle penali previste.

Art. 16 - Recesso e risoluzione del contratto

1. La Stazione Appaltante può recedere dal presente contratto ai sensi
dell'art. 123 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., secondo le modalità e i
termini in esso previsti.

495 **2.** Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, tra cui il
mancato rispetto delle clausole del vigente Protocollo di legalità tra la
Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI
Veneto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012 n.
190, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità
500 organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,
la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, in
ottemperanza al disposto di cui all'art. 122 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i.

3. Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del
codice civile qualora sia accertato, previo contraddittorio tra le parti, la
505 violazione di quanto disposto dall'art. 53, comma 16 *ter*, del d.lgs. n.
165/2001 e s.m.i., che l'Appaltatore dichiara di ben conoscere e su cui

ha presentato idonea dichiarazione, in attuazione della norma medesima e della vigente sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO del Comune di Venezia. La risoluzione avviene mediante semplice
510 comunicazione via posta elettronica certificata, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti.

4. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. al verificarsi delle seguenti situazioni:

- 515 - in caso di frode o di gravi e reiterate inadempienze alle prescrizioni contenute nei documenti di cui alla presente procedura, in particolare nel caso in cui non esegua il servizio in modo strettamente conforme all'offerta e al presente allegato e non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione di porre rimedio a negligenze o inadempienze
520 contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto nei termini prescritti;
- ogni altra inadempienza, qui non contemplata, che renda impossibile il servizio;
- mancato rispetto delle normative vigenti;
- 525 - in caso di cessione di tutto o parte del contratto;
- violazione degli obblighi derivanti dai codici di comportamento (d.P.R. n. 62/2013 e s.m.i.) e del codice di comportamento interno del Comune di Venezia, adottato con delibera di Giunta n. 78 del 13 aprile 2023;

2. Ogni addebito è preceduto da formale contestazione allo scopo di
530 consentire al fornitore il diritto al contraddittorio. Questi può presentare
specifiche controdeduzioni entro il termine perentorio di 15 giorni dal
ricevimento della contestazione. L'Appaltatore è sempre tenuto al
risarcimento dei danni a lui imputabili.

Art. 17 - Domicilio dell'Appaltatore

535 1. Per tutti gli effetti del presente contratto, l'Appaltatore dichiara di
eleggere e mantenere, per tutta la durata dell'appalto, il proprio
domicilio legale in _____.

Art. 18 - Controversie

1. Per la definizione delle controversie che dovessero insorgere
540 nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto, sarà
competente il Foro di Venezia.

Art. 19 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti danno atto che, in attuazione degli obblighi discendenti dal
Regolamento UE n. 2016/679, è stata fornita l'informativa per i dati
545 personali trattati nell'ambito del procedimento di affidamento per gli
adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e alla
conclusione del presente contratto.

2. Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a
soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi
550 espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni

in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali, in particolare, si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento UE n. 2016/679, dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento, garantendo l'adozione
555 di adeguate misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative attività.

3. La Stazione Appaltante, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i
560 dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, ivi inclusi gli obblighi di pubblicità e trasparenza imposti dalla normativa di riferimento.

Art. 20 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

565 **1.** Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello
570 della data del certificato di regolare esecuzione.

3. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla registrazione del presente contratto in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 26.04.1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della

575 Stazione appaltante.

Il presente contratto, che consta di n. ____ pagine, questa compresa, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell'Amministrazione Digitale) da entrambe le parti.

580 Letto, confermato e sottoscritto.

Il legale rappresentante dell'Appaltatore

_____ (*firmato digitalmente*)

Il Dirigente

arch./ing./dott. _____ (*firmato digitalmente*)

585

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il sig./la sig.ra/dott./ing./arch./geom. _____, quale legale rappresentante dell'Appaltatore _____, dichiara di approvare specificamente le condizioni di cui agli articoli _____ del presente contratto.

590 Il legale rappresentante dell'appaltatore

_____ (*firmato digitalmente*)

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. n.

82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del

595 *Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene*

resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter del d.lgs n. 82/2005.

600